

SCHEMA DI CONTRATTO

DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE E DIFESA DEL LITORALE E DELL'ABITATO DI CHIAVARI NEL TRATTO COMPRESO FRA PUNTA DELLE GRAZIE ED IL PORTO TURISTICO – I STRALCIO"

CUP J29J21003670002

CIG [•]

Contratto di appalto fra Comune di Chiavari e _____,
L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ nella sede del
Comune di Chiavari, avanti a me _____, Segretario Generale del
Comune di Chiavari, autorizzato ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.
Lgs. 18.8.2000, n. 267, a rogare in forma pubblica amministrativa-gli atti nei
quali il Comune è parte, sono personalmente comparsi i signori:

1) _____, nato a _____ il _____, Dirigente dell'Area _____
del Comune di Chiavari – codice fiscale _____ – P.IVA _____, il quale
dichiara di intervenire ai sensi dell'art. 107, comma 3 lett. c) del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune
(di seguito "Comune" o "Comune di Chiavari" o "Stazione Appaltante") che
rappresenta, giusto decreto sindacale n. _____ del _____.

- da una parte

La Società _____ di seguito per brevità denominato/a
anche "Affidatario", con sede in _____, via _____ n. _____, C.A.P.
_____ codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
_____, Partita Iva _____, iscritta presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura di _____ al numero _____ R.E.A.,

rappresentata dal Signor _____ nato a _____ il giorno _____ e domiciliato presso la sede della Società (*altro*) in qualità di _____;

- dall'altra parte

(in caso di RTI)

- tale Società/Studio/(altro), compare nel presente atto in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di professionisti tra: _____ come sopra costituita; _____ con sede in _____, via _____, C.A.P. _____ codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese _____, Partita IVA _____, iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di _____ al numero _____ R.E.A.;

- tale raggruppamento costituito con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito Notaio _____, Notaio in _____, in data _____, repertorio n. _____, Raccolta n. _____, registrato all'Ufficio di Registro di _____ in data _____, che, in copia conforme all'originale, allegato perché ne formi parte integrante e sostanziale.

PREMESSO CHE

- a) con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Chiavari n. 175 del 01 ottobre 2021, esecutiva ai sensi legge, è stato approvato il progetto definitivo denominato "Interventi di riqualificazione e difesa del litorale e dell'abitato di Chiavari nel tratto compreso fra Punta delle Grazie e il Porto Turistico – Primo stralcio";
- b) in data 23 dicembre 2021 è stato sottoscritto tra il Comune di Chiavari e ADOR.MARE S.r.L. il contratto di appalto congiunto per la Progettazione Esecutiva e l'esecuzione dei lavori degli "Interventi di riqualificazione e difesa del litorale e dell'abitato di Chiavari nel tratto compreso tra Punta

- delle Grazie e il Porto Turistico – Primo Stralcio” nel Comune di Chiavari;
- c) IRE, con convenzione del 13 maggio 2022 è stata incaricata dal Comune di Chiavari dello svolgimento dell’attività di Centrale di Committenza per l’affidamento dell’incarico di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione relativamente all’intervento di “Riqualificazione e difesa del litorale e dell’abitato di Chiavari nel tratto compreso fra Punta delle Grazie ed il porto turistico – I stralcio”;
- d) L’intervento, cui l’incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione si riferisce, è di interesse strategico regionale in quanto finanziata dalla Regione Liguria nell’ambito dell’Ordinanza del Capo di Protezione Civile n. OCDPC n. 558/2018 con Decreto del Commissario Delegato n. DCD 7/2021;
- e) stante l’importo a base di gara, comprensivo delle attività opzionali, superiore alla soglia comunitaria si è proceduto ad avviare una procedura aperta, con l’applicazione delle deroghe di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile (OCDPC) n. 558/2018.;
- f) in data [●] il Comune di Chiavari con determinazione a contrarre n. [●] ha approvato gli atti per l’avvio della procedura della gara per l’affidamento in oggetto;
- g) in data [●] è stato pubblicato il bando di gara sulla G.U.U.E. n. [●] e sulla G.U.R.I. V serie Speciale, n. [●], per l’affidamento dei servizi oggetto del presente contratto;
- h) gli atti di gara sono stati pubblicati in data [●] sul sito www.ireliguria.it, sul sito www.ariaspa.it (Piattaforma SINTEL) nonché sul sito dell’Osservatorio Regionale della Liguria www.appaltiliguria.it;
- i) in data [●] con determinazione n. [●] dell’Amministratore Unico di IRE è

stato aggiudicato a [●] l'Appalto denominato "Affidamento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in esecuzione relativamente all'intervento di "Riqualificazione e difesa del litorale e dell'abitato di Chiavari nel tratto compreso tra Punta delle Grazie ed il Porto turistico – I stralcio";

j) sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2016 n. 50, i quali non hanno evidenziato ragioni ostative alla stipula del contratto;

k) in data [●] con verbale del Responsabile Unico del Procedimento è stato dato atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, a seguito delle verifiche di legge circa il possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 - Oggetto e documenti del contratto.

1. Il Comune di Chiavari affida in appalto a [●] che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna l'esecuzione del servizio di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e del D.M. (MIT) 7 marzo 2018, n. 49, relativamente all'intervento di "Riqualificazione e difesa del litorale e dell'abitato di Chiavari nel tratto compreso fra Punta delle Grazie ed il Porto turistico - I stralcio.

2. L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile, oltre che del presente contratto, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato

Speciale descrittivo e prestazionale, allegato materialmente al presente contratto, che l'Affidatario dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

3. Costituisce, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegata allo stesso, la seguente documentazione:

- a) Bando e Disciplinare di Gara;
- b) Offerta Economica dell'Affidatario;
- c) Progetto Definitivo approvato dal Comune;
- d) Polizze e Garanzie.
- e) Progetto esecutivo a seguito dell'approvazione da parte del Comune.

4. L'Affidatario accetta, senza riserva alcuna, che il Comune di Chiavari, intende avvalersi della facoltà di affidare direttamente all'aggiudicatario, laddove sussistano i presupposti di legge, nel corso dell'esecuzione del contratto dell'appalto in oggetto, la redazione delle perizie di variante relative a nuove opere, resesi necessarie per fatti riconducibili a quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, (di seguito anche "attività opzionali") fino ad un importo massimo pari al 50% del valore dell'importo contrattuale relativo alle attività oggetto dell'Appalto, salvo il diritto di affidarla ad altri soggetti se conseguenti ad errore progettuale.

5. L'eventuale svolgimento anche delle attività opzionali sarà pertanto oggetto di successivo atto di attivazione da parte della Stazione Appaltante alla cui adozione rimane condizionato l'avvio e l'espletamento delle prestazioni stesse da parte dell'aggiudicatario.

6. In caso di mancata attivazione delle opzioni non saranno dovuti all'aggiudicatario i relativi importi come dedotti all'art. 3-bis.

Articolo 3 – Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, è dovuta all'Affidatario una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore del contratto di cui al successivo art. 3-bis comma 1, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo i tempi contrattuali. La predetta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 385/1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993.

3. Il recupero dell'anticipazione dovrà effettuarsi entro il periodo necessario al recupero della stessa secondo i termini contrattuali di cui all'art. 3 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale; il recupero è effettuato a carico delle rate successive fino al totale riassorbimento dell'importo dell'anticipazione.

4. Per quanto non espressamente richiamato si applica l'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Articolo 3-bis – Corrispettivo del contratto. Modalità di pagamento e tracciabilità.

1. Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, è pari a:

- _____ euro (_____/____) comprensivo di oneri previdenziali oltre IVA di legge (*importo derivante dall'applicazione del ribasso offerto sull'importo ribassabile indicato al punto 3.5 del Disciplinare di Gara*);

2. In caso di attivazione dell'opzione relativa alla redazione delle perizie di variante alle tariffe di cui al d.m. 17 giugno 2016 si applicherà il ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario per l'incarico di DL e CSE.

3. Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera dddd) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ed il corrispettivo, così determinato, si intende in ogni caso esaustivo e non incrementabile per nessuna ragione, indipendentemente dalla stima di costo delle opere definita dal computo metrico estimativo di progetto esecutivo come redatto dall'appaltatore dell'Appalto integrato delle relative opere. Il corrispettivo complessivo deve intendersi globale, forfettario, fisso ed invariabile – indipendentemente da qualunque fattore – ed include tutte le prestazioni professionali e tutte le attività di supporto, nessuna esclusa, necessarie e/o attinenti all'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le prestazioni previste dal presente contratto e nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale secondo le specifiche e le modalità in essi contenute. Tali corrispettivi sono da considerarsi comprensivi delle spese tecniche e degli utili.

4. Il pagamento del corrispettivo avverrà nei termini indicati all'art. 6 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

5. I pagamenti saranno effettuati dal Comune mediante mandati di pagamento emessi sul Tesoriere comunale ed accredito delle somme da parte di quest'ultimo sui seguenti conti correnti bancari: presso la banca [●]

in [●] (____) Coordinate bancarie: ABI [●] - CAB [●] - c/c [●] Codice IBAN: [●]
(ripetere quante volte necessario in caso di più soggetti creditori)
dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi del
comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. Eventuali modifiche ai
rapporti tra le Società e Istituti Bancari e le conseguenti modifiche del conto
corrente non avranno efficacia ed effetto nei confronti della Stazione
Appaltante se non tempestivamente comunicate in forma scritta al medesimo
a sensi di legge.

6. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono
_____ nato a _____ il _____ Codice Fiscale _____;
_____ nato a _____ il _____ Codice Fiscale _____
(ripetere quante volte necessario in caso di più soggetti delegati).;

7. L'Affidatario si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto,
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.
136/2010 e ss.mm.ii. .

8. L'Affidatario si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune
eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione
della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

9. I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura. Le
fatture saranno pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a Comune di Chiavari (C.F.
00592160105) Piazza Nostra Signora dell'Orto n. 1 – 16043 – Chiavari (GE);
Codice Ufficio KSIPHK riportando il CUP J29J21003670002 e il CIG: [●].

10. Ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 50/2017, conv. con la L. n. 96/2017 le fatture
emesse sono assoggettate al regime del c.d. "Split payment", salvo i casi di
cui all'art. 17-ter, comma 1-sexies del DPR 633/1972.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4 - Termini e modalità di esecuzione del contratto e penali.

1. Gli incarichi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in esecuzione si intendono avviati alla sottoscrizione del presente contratto e termineranno con l'approvazione del Certificato di Collaudo e con l'approvazione della risoluzione di eventuali riserve poste dall'impresa esecutrice. Le attività dovranno essere eseguite nei termini e con le modalità di cui agli artt. 3 e 4 del Capitolato Speciale medesimo.

2. In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, per cause imputabili all'Affidatario, o, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante potrà applicare una penale che sarà trattenuta sul pagamento successivo, come di seguito indicato:

- il mancato rispetto delle previsioni del Capitolato speciale descrittivo e prestazioni in ordine alla presenza in cantiere dell'Ufficio della D.L. e la mancata reperibilità, comporterà la comminazione di una penale giornaliera dell'1‰ (unopermille) del relativo onorario;
- inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: da un minimo di euro 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di euro 1.000,00 (mille/00) in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

3. L'applicazione della penale avverrà previa contestazione dell'addebito da parte della Stazione Appaltante e previa valutazione delle motivazioni addotte dall'Affidatario.

4. La maturazione complessiva di importi a titolo di penale anche in periodi diversi, per un ammontare complessivo superiore al 10% dell'importo complessivo del contratto, da intendersi complessivamente riferito alle penali

applicate a qualsivoglia titolo in forza del presente contratto, comporta, a discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i maggiori danni, diretti e/o indiretti, che potranno derivare alla Stazione Appaltante per la ritardata o omessa prestazione del servizio.

Articolo 5 - Oneri a carico dell'Affidatario.

1. Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, nonché quelli imposti per legge e per regolamento.

2. Sono altresì a carico dell'Affidatario gli oneri di cui all'art. 19 del presente contratto.

3. L'importo delle penali previste a qualsivoglia titolo dal presente Contratto non può complessivamente superare il 10 (dieci) per cento del corrispettivo contrattuale netto.

Articolo 6 – Cessione del contratto e subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Gli eventuali subappalti, nei limiti di quanto dichiarato in offerta e, comunque, nei limiti di legge, dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e di quanto di seguito disposto.

3. Si dà atto che l'Affidatario ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti attività: _____ il tutto nei limiti previsti dalla normativa vigente.

4. L'autorizzazione ai subappalti e la comunicazione di subcontratti avverrà nei modi e nei tempi previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

5. Il Comune di Chiavari non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti, salvo che nelle ipotesi di cui al comma 13 del precitato articolo 105 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

6. L'affidamento in subappalto è ammesso nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle condizioni di legge a seguito della presentazione di idonea documentazione ai sensi dell'art. 105 comma 7.

Articolo 7 – Polizza Assicurativa e garanzie.

1. L'Affidatario (*eventualmente tutti i componenti del raggruppamento*), ai sensi all'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, ha presentato la polizza assicurativa professionale di responsabilità civile n. _____ rilasciata dalla compagnia assicurativa _____ Agenzia di _____ in data _____ in copia conforme agli atti della Stazione Appaltante. La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza dell'Affidatario.

2. Ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, l'Affidatario ha costituito a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, la polizza (cauzione definitiva) numero _____ in data _____ rilasciata dalla società _____ con sede in _____ per l'importo di euro _____ (euro _____ / _____) secondo lo schema tipo di cui al Regolamento D.M. MISE del 19 gennaio 2018.

3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo da garantire; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Affidatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La cauzione definitiva, per il rimanente residuo ammontare del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente

all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. Nel caso in cui vengano attivate le attività opzionali, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'Affidatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva relativa al servizio attivato, pari al 10% dell'importo contrattuale relativo a tali servizi; nel caso gli siano affidati; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base di gara in misura superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, se il ribasso è superiori al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

6. Si applica quanto previsto ai precedenti commi 4 e 5.

Articolo 8 - Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa.

1. La Stazione Appaltante potrà considerare risolto il contratto per grave inadempimento dell'Affidatario, nei seguenti casi:

- a) un cumulo di penali superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- b) cessione anche parziale del contratto o il subappalto non autorizzato;
- c) l'Affidatario perda i requisiti di ordine generale di cui alla normativa vigente;
- d) sia accertata a carico dell'Affidatario, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del Direttore Tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a

contrarre con la Pubblica Amministrazione o la perdita dei requisiti d'ordine morale e professionale previsti dalla normativa vigente;

- e) ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010, il verificarsi di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Inoltre, la Stazione Appaltante avrà diritto di considerare risolto il presente contratto, sempre che l'Affidatario non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che gli dovrà essere notificata con preavviso di almeno 15 giorni, mediante posta certificata, nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e nei casi di seguito indicati:

a) gravi o reiterati inadempimenti dell'Affidatario, fra cui non esaustivamente:

- inadempimento alle disposizioni contrattuali, del RUP in relazione ai tempi di esecuzione, quando risulti accertato il mancato rispetto delle diffide trasmesse nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- sospensione dei servizi senza giustificato motivo;
- rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal contratto e dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
- errori materiali nella progettazione delle perizie di variante in caso di attivazione delle attività opzionali e/o mancato rispetto della normativa applicabile;

b) non ottemperanza alla diffida ad adempiere che la Stazione Appaltante abbia formulato per iscritto, ai sensi dell'articolo 1454 del c.c., per altre inottemperanze contrattuali

c) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto di incarico.

3. Dalla data della risoluzione l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

4. In caso di risoluzione sarà dovuto alla Stazione Appaltante il risarcimento di ogni danno conseguente.

5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Affidatario nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante posta elettronica certificata.

6. (*se del caso*) Il presente contratto ed ogni pagamento inerente è risolutivamente condizionato all'eventuale esito negativo/ostativo delle verifiche antimafia in corso, ai sensi dell'art.88, comma 4-bis, dell'89 e dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, in caso di informazioni antimafia interdittive anche emesse successivamente alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 159/2011; (*sempre*) i subappalti nonché i subcontratti eventualmente stipulati, nell'osservanza delle norme di legge e di gara, dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita la risoluzione del contratto, in caso di informazioni antimafia interdittive. L'Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Ai sensi del comma 9 della Legge 136/2010 il Comune verifica che nei contratti sottoscritti legittimamente con i subappaltatori e i subcontraenti della

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture del presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata legge.

Articolo 9 - Recesso unilaterale

1. Qualora la Stazione Appaltante ritenesse di non dare seguito alla prosecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, esso avrà facoltà di recedere dal contratto mediante comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a 20 giorni, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Affidatario, liquidandone il corrispettivo con riferimento all'attività realizzata fino al momento della comunicazione di recesso di cui sopra, al valore dei materiali utili esistenti in cantiere ed al 10% del corrispettivo che sarebbe maturato sulla parte ineseguita dell'affidamento, con esclusione di qualsivoglia maggiorazione per affidamento parziale, o di altra indennità e/o indennizzo di qualunque genere e sorta.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
3. Non è dovuto l'indennizzo di cui sopra rispetto alle attività opzionali salvo che tali attività siano già in corso di esecuzione in seguito all'esercizio dell'opzione da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 10 – Controversie e Foro esclusivo.

1. E' esclusa la competenza arbitrale.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute in via esclusiva alla cognizione del Giudice Ordinario del Foro di Genova.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 11 - Adempimenti in materia antimafia.

1. (*se del caso*) La Stazione Appaltante ha chiesto l'informativa prefettizia ai sensi di legge nei confronti dell'Affidatario. In caso di variazioni societarie si procederà a nuova richiesta.
2. L'Affidatario si impegna ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, prima dell'effettiva prestazione, ivi comprese quelle relative ai subcontratti posti in essere dal subappaltatore.
3. L'affidatario si impegna ad inserire nei subappalti e nei subcontratti una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita la risoluzione del subappalto e del subcontratto, in caso di informazioni antimafia interdittive anche emesse successivamente alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 159/2011.

Articolo 12 - Accordo Bonario e definizione delle controversie

1. Ai sensi dell'articolo 206, del D.Lgs. 50/2016, al presente contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
2. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma precedente, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno essere risolte mediante procedura ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016. La procedura suddetta può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Affidatario non può comunque sospendere il servizio.

4. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

5. Tutte le controversie non risolvibili in via conciliativa derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute in via esclusiva alla cognizione del Giudice Ordinario del Foro di Genova.

Articolo 13 - Danni

1. L'Affidatario è l'unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso la Stazione Appaltante, le amministrazioni pubbliche, altri soggetti pubblici o privati o verso qualunque terzo, i quali derivassero dalla condotta dell'incarico di cui al presente contratto e all'allegato Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

2. Egli è tenuto a mantenere indenne la Stazione Appaltante da ogni richiesta di danni da parte di terzi, per eventi connessi all'incarico stesso.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 – Interpretazione dei documenti contrattuali.

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale descrittivo prestazionale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto. In ogni caso trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1371 del Codice Civile.

2. In caso di norme del contratto o del Capitolato Speciale descrittivo prestazionale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, troveranno applicazione in primo luogo le norme speciali, in secondo luogo quelle conformi alle disposizioni legislative o regolamentari.

Articolo 15 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 50/2016 e s.m. –

Codice dei Contratti pubblici, il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed il D.M. n. 145/2000 per quanto ancora vigenti, il D.M. 31/2018 e l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15/11/2018, n. 558 *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”* e successive modifiche, anche se eventualmente non richiamate in modo espreso dal presente contratto.

Articolo 16 – Richiamo al codice di comportamento.

L’Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché dal codice di comportamento del Comune di Chiavari.

Articolo 17 – Amministrazione trasparente

Il Comune di Chiavari provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale alla voce “amministrazione trasparente” dei dati richiesti ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n.33/2013 con riferimento al presente contratto.

Articolo 18 – Trattamenti dei dati personali

1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si fa riferimento all’informativa allegata agli atti di gara, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

2. Le parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Regolamento UE 679/2016, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo 19 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.), sono a carico dell'Affidatario che, come sopra costituito, vi si obbliga.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

4. Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso.

5. Il presente atto va registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.1, lett. b), della Tariffa parte II del T.U. approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Il presente contratto diverrà efficace alla data dell'ultima sottoscrizione.

Letto confermato e sottoscritto,

PER IL COMUNE DI CHIAVARI

.....

Certificatore firma digitale:

Validità firma digitale dal al

PER L'AFFIDATARIO

.....

Certificatore firma digitale:

Validità firma digitale dal al

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE

.....

Certificatore firma digitale:

Validità firma digitale dalal

Le Parti espressamente dichiarano che la firma che appone al presente atto vale anche come specifica approvazione e sottoscrizione ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile delle clausole di cui all'articolo 2 (oggetto e documenti del contratto), all'articolo 3 (Anticipazione), all'articolo 3-bis (Corrispettivo del contratto. Modalità di pagamento e tracciabilità), all'articolo 4 (Termini e modalità di esecuzione del contratto e penali), all'articolo 5 (Oneri a carico dell'Affidatario), all'articolo 6 (Cessione del contratto e subappalto), all'articolo 8 (Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa), all'articolo 10 (Controversie e Foro esclusivo), all'articolo 11 (adempimenti in materia antimafia) all'articolo 16 (richiamo al Codice di comportamento), all'articolo 17 (amministrazione trasparente).

PER IL COMUNE DI CHIAVARI

.....

Certificatore firma digitale:

Validità firma digitale dal al

PER L’AFFIDATARIO

.....

Certificatore firma digitale:

Validità firma digitale dal al

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE

.....

Certificatore firma digitale:

Validità firma digitale dalal

Schema